



**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**

**LA FIOM
INFORMA**



RLS

**RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**

CCNL 26 novembre 2016
(Allegato 5 - con decorrenza
1 settembre 2017)





**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**



ELEZIONI RLS

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con il contratto nazionale sottoscritto **il 26 novembre 2016 per la prima volta è stato definito tra Federmeccanica, Assital e Fim, Fiom, Uilm, un Accordo per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)** secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dall'art. 47 del Dlg. 81 9 aprile 2008, come modificato dal Dlg. n. 106 del 3 agosto 2009.





**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**



ACCORDO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

COSTITUZIONE

I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sono eletti in tutte le unità produttive.

DURATA

3 anni dalla data delle elezioni, in caso di decadenza della RSU, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a nuove elezioni.

COMPITI

Sono definiti dalle norme di Legge art. 47 Dlg. 81 e dal CCNL (Titolo V art. 1 punto E Ambiente di lavoro – Salute e sicurezza), che prevede in particolare: **diritti in materia di formazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.**

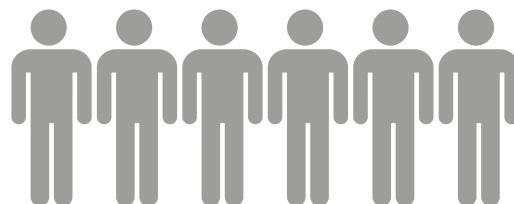




**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**



MONTE ORE



fino a 5 dipendenti	12 ore
da 6 a 15 dipendenti	30 ore
da 16 a 49 dipendenti	40 ore
da 50 a 100 dipendenti	50 ore
da 101 a 300 dipendenti	70 ore
da 301 a 1000 dipendenti	72 ore
oltre i 1000 dipendenti	76 ore





**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**



ELEZIONI

Devono svolgersi nell'ambito della stessa procedura della RSU.

Il collegio è sempre unico.

Gli RLS devono essere eletti ed individuati di norma tra le RSU salvo nelle aziende in cui non c'è nessuna forma di rappresentanza e nelle aziende tra i 201 e i 300 addetti nelle quali uno dei 3 RLS, eletto con le medesime modalità, può non essere individuato tra le RSU.

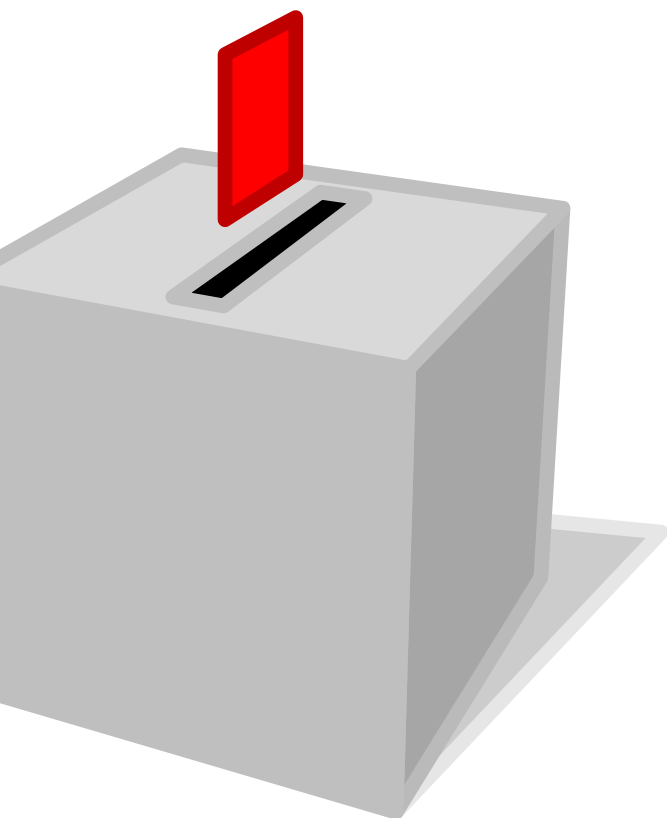
CANDIDATI

Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista nei vari collegi per l'elezione della RSU.





**NUOVO CONTRATTO PER TUTTI,
CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI
NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI**



SCRUTINIO

In caso di concomitanza del voto lo scrutinio deve svolgersi successivamente a quello delle RSU.

In caso di lista unica, gli RLS sono proclamati in base alle preferenze ottenute.

In caso di liste separate, l'assegnazione dei seggi è proporzionale ai voti di lista, gli eletti sono individuati sulla base delle preferenze ottenute.

A parità di preferenze si segue l'ordine di presentazione dei nominativi tra quanti risultano già eletti nella RSU (salvo quanto previsto per le aziende da 201 a 300 addetti).

In caso di decadenza da RSU vi è la decadenza anche da RLS. La sostituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza avviene all'interno della medesima lista in cui è stato eletto seguendo l'ordine delle preferenze ottenute dai candidati che sono anche RSU in carica.



PER TUTTO QUANTO NON È PREVISTO DALL'ACCORDO VALGONO
LE NORME PER L'ELEZIONE DELLE RSU.